

cisce prescrizioni in tema di conservazione delle acque minerali, è tuttora in vigore perché non abrogata, ne espressamente ne implicitamente dal D.Lgs 105/92 o dal D.M. 542/92. Sul punto si rinvia anche a Sez. III, sent. 11278 del 7/11-30/12/1996, Francese, Rv. 207031. Va osservato, in risposta alle critiche contenute nel ricorso verso questa conclusione adottata in giurisprudenza, che l'emanazione di successivo e diverso decreto ministeriale, non preso in esame dalla sentenza Nastasi, non incide sulla sostanza del percorso argomentativo della sentenza stessa. Infatti, anche il secondo decreto ministeriale (datato 13 gennaio 1993) non contiene alcuna disposizione in tema di commercializzazione e conservazione del prodotto, occupandosi esclusivamente dei termini e delle modalità di analisi delle acque minerali. Prendendo spunto da tali elementi di valutazione, si deve oggi osservare che il decreto legislativo n. 105 del 1992, e i decreti ministeriali attuativi, hanno come oggetto e finalità la definizione e il controllo delle caratteristiche delle acque minerali, quale categoria merceologica, così da tutelare il consumatore rispetto alla natura e alle peculiarità del prodotto che acquista e consuma, natura e peculiarità che distinguono le acque minerali da tutte le altre acque comunque commestibili. I decreti attuativi, dunque, mirano a stabilire quali debbono essere le caratteristiche delle sorgenti e della composizione perché un'acqua possa definirsi minerale, nonché le modalità con cui i campioni devono essere prelevati e analizzati, e così via.

Essi si muovono, dunque, nella scia dei numerosi provvedimenti che definiscono le caratteristiche dei prodotti soggetti a marchio di qualità e garanzia. Nulla, invece, dicono dei diversi aspetti che concernono le modalità di confezionamento, conservazione e commercializzazione del prodotto. Da tali considerazioni deve concludersi, in linea con le citate decisioni della Corte, che la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 105 del 1992 abroga il decreto ministeriale del 1927 nella parte in cui le sue disposizioni sono sostituite dalle nuove, ma non ne comporta l'abrogazione nella parte non interessata dalle modifiche, quella concernente le modalità di commercializzazione e conservazione del prodotto.

Rispetto a questa conclusione che conserva attualità all'art. 47 del decreto ministeriale del 1927 le difese hanno obiettato che nessun vuoto normativo si crea per il fatto che il decreto legislativo del 1992 e i successivi decreti ministeriali trascurano gli aspetti legati alla conservazione del prodotto, in quanto tale settore è presidiato dalla normativa in tema di qualità dei contenitori in PET (decreto 22 luglio 1998, n. 338).

Si sostiene, cioè, che l'elevata e controllata qualità dei contenitori (che debbono superare prove di sottoposizione a temperature elevate per lunghi periodi) fornisce quelle garanzie sulla conservazione del contenuto che in epoca ormai lontana dovevano essere diversamente tutelate mediante, appunto, le cautele previste dal decreto ministeriale del 1927. L'argomento difensivo prova troppo. È dato notorio che all'epoca dell'emanazione del citato

decreto ministeriale non esisteva certo l'abitudine di far ricorso per le acque a contenitori in materiale plastico o in derivati dal petrolio, e che il contenitore più diffuso era quello in vetro. Ed è dato altrettanto notorio che il vetro è certamente un contenitore assolutamente neutro e sicuro rispetto alla possibilità di provocare alterazioni del contenuto; assai più a rischio sono, sotto questo punto di vista, proprio i moderni contenitori, per i quali si è reso necessario fissare caratteristiche chimiche e costruttive che eliminino la possibilità di rilascio di particelle e sostanze in danno del prodotto in essi contenuto. Una volta constatato che la normativa del 1927 con riferimento a contenitori (come quelli in vetro) non suscettibili di subire modificazioni a seguito del contatto con luce o calore disponeva ugualmente il divieto di esporre le bottiglie di acqua alla luce o al calore del sole, non può derivarsi, come invece sostiene il ricorrente, che quelle cautele sono superate oggi dalle garanzie di qualità dei contenitori in PET desumibili dal rispetto del decreto 22 luglio 1998, n. 338.

Osserva la Corte che, anche nell'ipotesi interpretativa che porta all'abrogazione dell'intero decreto ministeriale 20 gennaio 1927, permane la validità delle cautele che almeno fin da allora hanno scongiurato di esporre per un tempo significativo le bottiglie (e i contenitori) di acqua alla luce e al calore del sole.

La prassi in tal senso instauratasi, infatti, si pone in linea con la constatazione che l'acqua non trattata e non sterilizzata, è un prodotto alimentare vivo, ed in questo consiste il valore alimentare e commerciale delle acque minerali; come tutti i prodotti vivi anche l'acqua è soggetta a subire modificazioni allorchè viene isolata dal suo ambiente naturale e forzata all'interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l'acqua, l'aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l'acqua conosce allorchè viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole.

Da questo punto di vista l'acqua non può essere considerata in modo significativamente diverso da altri liquidi alimentari, quali l'olio o il vino, cui sono applicabili i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite, Butti, sopra richiamata, che espressamente afferma, fra l'altro, la correttezza del richiamo alla regola di esperienza per definire cattivo uno stato di conservazione delle vivande. Proprio la situazione di innaturalità in cui un prodotto vivo viene costretto si pone alla base della necessità di evitare modalità di conservazione e commercializzazione che favoriscano il rischio di alterazione del prodotto e delle sue caratteristiche. Sotto questo profilo appare del tutto riduttiva la prospettazione del ricorrente che esclude la sussistenza di tale rischio guardando esclusivamente alla non alterabilità del contenitore. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 22 febbraio 2002. Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.